

Prot. n. 2430/2.6

Firenze, 24 febbraio 2023

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 4^a Commissione

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 22 febbraio 2023

Proposta di legge n. 173: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015.

Proponente: Giunta Regionale – Assessore Monni

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 173: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015.

Proponente: Giunta Regionale – Assessore Monni

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 22 febbraio 2023

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 9 gennaio 2023 è stato richiesto l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 173 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015".

DATO ATTO che la proposta di legge in esame prevede:

- correttivi al contenuto degli accordi disciplinati dalla l.r.50/2021. In particolare a fronte della difficoltà manifestata dai gestori nella predisposizione degli atti tecnici necessari al rilascio delle concessioni, viene data la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della relazione asseverata;
- la regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città Metropolitana di Firenze attraverso una disciplina che semplifichi le modalità di rilascio delle relative concessioni e le modalità di comunicazione delle interferenze tra ponti e reticolo idrografico di gestione;
- una specifica disciplina per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle già esistenti, di ponti pubblici e privati, nell'ipotesi in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica;
- l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, disponendo misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio secondo le disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
- modifiche alla l.r. 57/2017 volte a disciplinare gli accordi per i soggetti che hanno almeno cinquanta rapporti concessori prevedendo anche per quest'ultime la possibilità che siano rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato e agli eventuali illeciti amministrativi accertati nell'ambito degli accordi si applicano le medesime disposizioni definite con la l.r.50/2021;

- modifiche al preambolo della l.r.80/2015, introducendo il riferimento alla L.79/1999. Inoltre, viene adeguato il riferimento alla pianificazione di bacino alle richieste del Ministero dell'Ambiente e ai nuovi contenuti sulle concessioni idroelettriche e alle metodologie per la determinazione dei canoni;
- l'inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2015 che disciplina l'indennità di allagamento nel caso di limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree;
- modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2015 avente ad oggetto la determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico. In particolare si prevede che la Giunta provveda annualmente all'aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento (NADEF);
- disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta;

TENUTO CONTO delle raccomandazioni formulate da UPI Toscana già espresse in fase di audizione presso la Quarta commissione consiliare e allegate alla presente;

RICHIAMATE altresì le valutazioni formulate da ANCI - già espresse in fase di audizione presso la Quarta commissione consiliare - relative alla necessità di prevedere un maggiore coinvolgimento del Genio civile, in particolare per ciò che concerne l'art.4 - (Inserimento dell'articolo 7ter della l.r.50/2021.Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati) per non far ricadere tutte le responsabilità sui Comuni che riscontrerebbero, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, significative difficoltà in fase attuativa;

RICHAMATA la votazione nella seduta del 22 febbraio 2023 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio;

DELIBERA

di esprimere, all'unanimità, parere favorevole sulla proposta di legge n. 173 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015" condividendo e facendo proprie le raccomandazioni esposte in narrativa e allegate alla presente.



Audizione Consiglio regionale della Toscana

Quarta Commissione consiliare

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

In merito ai temi connessi alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico

Martedì 14 febbraio 2023

PREMESSA

La Quarta Commissione consiliare Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture ha ritenuto opportuno effettuare un'audizione in merito ai temi connessi alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, alla luce della presentazione da parte della Giunta regionale della proposta di legge n. 173 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 20/2021, alla l.r. 57/2017 e alla l.r. 80/2015*”.

Come Upi Toscana **apprezziamo l'iniziativa e ringraziamo la Presidente e i Commissari per l'attenzione riservata agli enti locali – Province, Città metropolitana e Comuni – direttamente interessati dalle modifiche normative.**

Non possiamo omettere invece di **esprimere il nostro disappunto per la mancata Concertazione sul provvedimento nella sua sede naturale – il Tavolo di concertazione istituzionale –** che avrebbe consentito un livello maggiore di maturazione delle conoscenze da parte nostra e soprattutto la possibilità di proporre osservazioni e considerazioni per tempo, in fase di scrittura del testo, prima dell'approdo in Consiglio regionale.

Riteniamo infine aggiungere che **la proposta di legge in oggetto dovrebbe essere esaminata congiuntamente con l'altro atto adottato dalla Giunta, la Delibera n. 1554 del 27 dicembre 2022,** approvata al fine di coordinare le disposizioni della l.r. n. 80/2015 con i Regolamenti regionali e anch'essa non passata dal Tavolo di concertazione, riguardante “*Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica*”.

e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r.60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. Approvazione al fine dell'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 42 e 66 dello Statuto". Per questo motivo faremo un cenno anche su questo atto.

1. LA DELIBERA n. 1554 DEL 27 DICEMBRE 2022

Relativamente alla Delibera recante *“Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r.60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. Approvazione al fine dell'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 42 e 66 dello Statuto”,* **non abbiamo come Upi Toscana particolari elementi critici da rilevare a parte i rilievi sul metodo esposti in premessa, al contrario, apprezziamo la previsione di esonerare dal pagamento del canone gli enti locali** – considerata la loro natura e la pubblica utilità delle loro attività – per i quali era già previsto l'esonero con riferimento alle attività correlate ai transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua e alle attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.

A un'attenta lettura della bozza di testo coordinato comprensivo delle modifiche normative **facciamo solo notare che il nuovo articolo 33 del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R, al comma 1, conterrebbe correttamente l'esonero, mentre all'articolo 29, comma 4, rimarrebbe la riduzione del canone medesimo nella misura del 20 per cento.**

2. LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. 173/2022

Per quanto concerne la proposta di legge regionale in parola, di modifica delle leggi regionali nn. 50/2021, 57/2017 e 80/2015, occorre precisare che si tratta di modifiche a normative introdotte dopo la c.d. legge Delrio e la sua attuazione a livello regionale con l.r. n. 22/2015.

Come Upi Toscana, fin da quella fase dove pure era ragionevole immaginare il superamento delle Province alla luce del previsto referendum costituzionale, **non abbiamo mai fatto mancare la nostra contrarietà a un'impostazione regionale che da ente di legislazione, programmazione e indirizzo si è fatto anche ente di amministrazione e gestione diretta:** se da un lato infatti il sistema ha avuto in alcuni casi dei benefici in termini di omogeneità, **occorre accrescere la vicinanza ai territori**, ai problemi locali e ai soggetti operanti a quel livello.

Per questo motivo, soprattutto alla luce delle proposte di legge depositate e in discussione presso il Senato della Repubblica e il progetto del Governo di potenziamento delle Province, **raccomandiamo alla Commissione di cogliere queste occasioni di modifica di leggi regionali per ragionare, valutare e introdurre elementi utili a valorizzare un nuovo modello di ordinamento regionale maggiormente garante dei bisogni dei territori, del decentramento e delle autonomie locali.**

In tal senso non comprendiamo e riteniamo da rivedere la decisione di abrogare la Conferenza per la difesa del suolo, di cui all'articolo 4 della l.r. n. 80/2015 (art. 8 della pdl n. 173/2022).

Sebbene tale organismo non preveda già adesso la presenza delle Province – per la verità incomprensibilmente, essendo invece inclusa la Città metropolitana – crediamo che siano da potenziare i momenti di confronto e di scambio con gli enti locali proprio alla luce dell'allontanamento delle decisioni dai territori. Non crediamo che il semplice fatto della non attuazione dell'articolo possa giustificare una sua abrogazione.

L'importanza di rivedere il modello di amministrazione in Toscana a nostro avviso sta proprio nel fatto che la **proposta di legge n. 173 riguarda due aspetti strettamente intrecciati nella realtà ma separati dal riparto delle competenze**: la parte della gestione del demanio idrico, comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione e introito dei canoni di concessione rientra nella potestà regionale (concorrente o residuale statale per alcuni aspetti). La parte relativa alle utilizzazioni del demanio idrico a mezzo ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti e accessori – e in particolare la loro gestione e manutenzione – è invece un aspetto che impatta direttamente sugli enti locali sia in termini di risorse umane che finanziarie e organizzative, per non parlare della Protezione civile. La Provincia riusciva in passato ad assicurare le attività necessarie in considerazione del numero e della multifunzionale dotazione organica in possesso, cosa attualmente resa molto difficile visto il passaggio delle centinaia di dipendenti – tecnici e amministrativi – in Regione e negli altri enti pubblici.

Ciò detto, **fermo restando che comprendiamo e apprezziamo le finalità della norma e il suo obiettivo di regolarizzare l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché correggere e portare ordine nell'ordinamento dopo i primi anni di esperienza, a un primo esame ci sembra opportuno evidenziare alcuni aspetti problematici**:

1. **la verifica sulla compatibilità idraulica ha un costo non indifferente**, considerato il numero di strutture che la stessa relazione tecnica definisce “elevato” (art. 3 della pdl 173/2022, nuovo articolo 7-bis comma 2 della l.r. 50/2021).
2. **Anche l'indennizzo omnicomprensivo da pagare una tantum per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree – indicato nella misura di venti euro a ponte, per ciascun anno dal 2017 al 2022 – determina un impegno di spesa non indifferente che a livello complessivo potrebbe arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro** (art. 3 pdl 173/2022, nuovo articolo 7-bis comma 7 della l.r. 50/2021).

3. **Non ci risultano chiare la procedura e soprattutto le conseguenze, anche in termini di responsabilità, nel caso (probabile) di impossibilità ad attestare la compatibilità idraulica o di inadeguatezza dell'opera rispetto alla normativa vigente** (art. 4 della pdl 173/2022, nuovo articolo 7-ter comma 1 della l.r. 50/2021).
4. **Ci pare inoltre che la norma non ponga un termine di scadenza per l'applicazione delle condizioni di esercizio provvisorio dell'opera**, che si avvierebbe nelle more degli interventi di adeguamento. Con l'applicazione di tale esercizio provvisorio solleviamo pertanto dei dubbi e delle criticità sulle **conseguenze ai fini della redazione del piano di protezione civile** (come sarà possibile inserire tali opere nei piani e che conseguenze ciò avrà per gli enti e per chi li avrà redatti?). Ci permettiamo di evidenziare che anche le recenti *“Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”* pongono un'attenzione specifica su questo tema, per questo motivo **si tratta di un aspetto particolarmente delicato e molto importante dal punto di vista politico e sociale: potrebbe essere inevitabile procedere alla chiusura di ponti** e opere con le conseguenze e i disagi immaginabili per i cittadini e le imprese.

Sostanzialmente esistono ponti in tutte le Province della Toscana che, anche ai fini delle peculiarità e dei vincoli storico-paesaggistici, non possono essere oggetto di intervento se non radicalmente con l'abbattimento-ricostruzione o snaturamento della struttura. Una volta inseriti nell'esercizio provvisorio ci chiediamo che cosa può o deve accadere in questi casi.

5. Considerato che ai fini di quanto suesposto è necessario conoscere la situazione in essere, fermo restando che gli enti stanno già procedendo agli adempimenti richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa nazionale, **riteniamo comunque fondamentale procedere preventivamente a un Piano di indagine dei ponti e delle strutture**, una sorta di censimento, per comprendere ad es. le portate di piena e quanto esse impattano su tutte le strutture del reticolo idrografico.

Considerata la gravosità di un simile impegno, **chiediamo che gli elementi tecnici, le informazioni necessarie e i dati di tutte le portate di piena siano forniti dalla Regione**, visto l'attuale riparto delle competenze e delle strutture.

In generale non dobbiamo infatti dimenticare che **il patrimonio di opere esistente – strade, ponti, viadotti, gallerie – presenta in generale un'anzianità di 70-80 anni e persino di più**, laddove non sia stato ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale.

Inoltre, **le stratificazioni che si sono venute a creare nei decenni pongono notevoli complessità e la necessità di tempistiche che non possono essere brevi o velocizzate**.

Le Province solo da qualche tempo, a quasi dieci anni dall'irragionevole tentativo di abolizione e lo svuotamento di funzioni, personale e risorse, sono tornate a intervenire con piani di

investimento cospicui, ma il tempo e il terreno perduto non possono essere recuperati alla stessa velocità.

Su questo specifico punto la proposta di Upi Toscana è quella di seguire **un metodo e soprattutto un percorso per fasi**:

- a. **avviare un censimento delle opere e chiuderlo nei tempi necessari**, così da avere un quadro conoscitivo certo e aggiornato alla base.
- b. Individuare le varie **pericolosità idrauliche**, con la mappatura dei ponti e delle portate di piena.
- c. Attribuire le **priorità alle opere ai fini dei Piani di protezione civile**.

La stessa proposta di legge (art. 3 pdl 173/2022, nuovo art. 7-bis comma 1 della l.r. 50/2021) fissa un termine preciso, **il 31 dicembre 2025, per la regolarizzazione**: occorre sfruttare questi anni, che in realtà non sono tanti, per **avviare un'operazione seria e strutturale**, concertando tra i soggetti competenti le azioni e gli interventi a seconda dei fabbisogni e delle necessità presenti sul territorio.

Non dobbiamo infatti dimenticare che in tutta questa operazione, oltre alle Province e alla Città metropolitana, sono coinvolti anche **decine di comuni piccoli o medi che non saranno in grado di rispettare gli adempimenti senza un supporto e un accompagnamento** sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Anche per questi motivi come Upi Toscana ribadiamo la necessità di rispettare il metodo della concertazione finora mancato e proponiamo la costituzione di una **Cabina di regia istituzionale e tecnica** per concordare e monitorare l'evoluzione dei programmi.

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI SU ASPETTI FINANZIARI

La proposta di legge n. 173/2022, in combinato disposto con la Delibera di Giunta regionale n. 1554/2022, produce modifiche anche riguardo agli introiti regionali da canoni sulle concessioni del demanio idrico. Senza entrare nel merito di aspetti che non ci riguardano, **confermando il favore per l'esenzione dal pagamento del canone per gli enti locali**, riteniamo utili alcune considerazioni sugli aspetti finanziari ai fini di una valutazione da parte della Commissione e del Consiglio regionale.

Come già ricordato nel paragrafo 2 il quadro vigente della normativa di settore è ben diverso rispetto a quello presente prima del 2015, anno nel quale è avvenuta in Toscana l'attuazione della riforma Delrio e il trasferimento delle *ex* competenze amministrative provinciali in Regione.

La legge regionale originaria che regolava la materia, la l.r. n. 91/1998, attribuiva alle Province una serie di competenze ben precise, riportate nello schema seguente:

Art. 14 - Competenze provinciali

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'15 ed in particolare:

- a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche;*
- b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;*
- c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico; e) polizia delle acque;*
- f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi;*
- g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi;*
- h) nomina di regolatori per il reparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime.*

2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995 A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo.

2 bis . Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati.

3 Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della l.r. 5 maggio 1994 n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo, cortografia allegato "B"

Art. 14 bis - Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica

1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene altresì le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale, ambientale e produttivo.

3. Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente."

Secondo il vecchio articolo 14, comma 2-bis, della l.r. 91/1998, **le Province dovevano destinare le risorse introitate** a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico per il finanziamento

dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati.

È evidente che tale vincolo di destinazione e il coinvolgimento degli altri enti locali interessati aveva la finalità di far aderire nel modo migliore possibile i servizi e gli interventi ai bisogni e alle necessità locali. Con l'approvazione della l.r. 22/2015 e il riaccentramento in Regione delle funzioni e delle entrate connesse **non ci pare che la legislazione regionale di settore ponga oggi vincoli di destinazione in tal senso.** Nel bilancio di previsione regionale 2023/2025 **le Entrate derivanti da canoni sulle concessioni del demanio idrico ammontano a 18,6 milioni di euro annui**, mentre **gli accertamenti di entrata già emessi nel 2022 si attestano a oltre 27 milioni di euro**, oltre a **imposte regionali sulle stesse concessioni per circa 4 milioni di euro.**

Nei Tavoli di lavoro che istruirono il riordino, compreso l'Osservatorio regionale ex l. 56/2014, furono presi impegni rispetto al reimpiego di tali risorse su tutto il territorio.

Come Upi Toscana, anche nelle sedute ufficiali del Consiglio delle Autonomie Locali dedicate alla manovra di bilancio regionale, **abbiamo più volte richiamato l'attenzione circa l'utilizzo e la redistribuzione sul territorio di questi fondi.**

In considerazione dell'esame di questa proposta di legge **riteniamo quindi opportuno raccomandare un'attenta valutazione da parte della Commissione consiliare competente e del Consiglio regionale su questo aspetto che riveste una centralità per molti territori** e potrebbe rappresentare uno strumento di compensazione e perequazione per molte aree marginali che rappresentano la fonte di tali somme.

Riportiamo di seguito l'ultima rilevazione in nostro possesso prima del riordino:

CANONI IDRICI ANNO 2014	
AREZZO	2.109.300,36
GROSSETO	1.725.989,72
LIVORNO	1.022.544,83
LUCCA	3.015.710,49
MASSA-CARRARA	1.351.715,09
PISA	2.955.849,32
PISTOIA	1.201.409,47
PRATO	709.125,32
SIENA	698.625,63
TOTALE PROVINCE TOSCANA	14.790.270,23

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle osservazioni illustrate nella presente nota riteniamo utile richiamare l'attenzione della Commissione su tre aspetti fondamentali:

1. **sollecitare la Giunta regionale sul tema del metodo**, ovvero a riattivare la Concertazione su tutti gli atti di interesse degli enti locali, in modo da approfondire per tempo le singole questioni tecniche e prevenire le criticità che potrebbero poi scaricarsi sui lavori consiliari, in una fase troppo tardiva.
2. **Sostenere e supportare gli enti locali nell'azione di valutazione e di intervento sulle opere**, alla luce delle disposizioni della presente legge regionale.
3. **Prendere tutto il tempo necessario per approfondire le potenziali problematiche, non marginali e di possibile impatto sui cittadini e le imprese, anche per quanto concerne il delicato aspetto dei piani di protezione civile e del piano/censimento delle opere da realizzare, in raccordo con gli enti locali.**
4. **Valutare e promuovere il tema della ripartizione territoriale delle entrate da canoni sulle concessioni del demanio idrico secondo la provenienza delle somme.**